

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia l'incompatibilità della normativa italiana sull'applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione e che quest'ultima applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle autorità italiane circa l'abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione rileva che alcune norme del D.P.R. 633/72, in materia di IVA, siano incompatibili con la direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'imposizione dell'IVA stessa numerose operazioni che, per la direttiva citata, dovrebbero esservi assoggettate. L'art. 2 della direttiva medesima sottopone ad IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, cioè da chiunque eserciti indipendentemente un'attività economica, a prescindere dalle finalità di detta attività (quindi, in linea generale, non esclude l'applicazione dell'IVA la circostanza per cui l'attività economica sia stata eseguita non a fini lucrativi ma di natura extrapatrimoniale). Seppure la direttiva preveda delle eccezioni a tale principio, la Commissione ritiene che la normativa italiana ne aggiunga arbitrariamente di ulteriori. Ad esempio, in Italia sono sottratte all'IVA le cessioni e le prestazioni, dietro corrispettivo, che società semplici, consorzi ed associazioni – le quali esercitino non principalmente, ma “a latere”, attività commerciali o agricole – effettuano non nell'ambito dell'attività economica secondaria, ma in relazione all'attività extraeconomica costituente l'oggetto precipuo dell'ente. Ritiene la Commissione che tale disposto sia incompatibile con l'art. 2 suddetto, il quale in linea di massima prevede che lo scopo extralucrativo dell'impresa non giustifica l'esclusione da IVA delle transazioni ad essa imputabili, compiute verso corrispettivo. Nè tale esclusione rientrerebbe nelle eccezioni che la direttiva prevede. Un altro dei casi individuati attiene alla posizione fiscale degli enti, anche privati, che hanno scopi politici, sindacali o di categoria, ovvero religiosi o culturali (sportivi inclusi), i quali in Italia non sono soggetti ad IVA per le transazioni eseguite a favore dei loro associati, eseguite dietro aumento della quota di contributo a carico di questi ultimi. Al riguardo, la Commissione sostiene che il nesso, esistente fra l'aumento della quota del socio, da una parte, e la prestazione resa dall'ente al socio stesso, dall'altra, qualifica l'aumento medesimo come corrispettivo. Quindi, tali operazioni, come effettuate dietro corrispettivo, dovrebbero essere soggette ad IVA. Tutt'al più, le stesse potrebbero considerarsi “esenti” (cioè, pur non soggette ad IVA, comunque fatturabili e conteggiabili nel volume di affari IVA) e mai “escluse”, sempre che tale esenzione, come vuole la direttiva, non causasse distorsioni concorrenziali.

Stato della Procedura

In data 8/10/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie imporrebbe il passaggio di numerose operazioni da un regime di esclusione ad uno di imposizione IVA. Tuttavia si ritiene che - a motivo di varie circostanze (per i servizi resi dalle COOP ai soci, il fatto per cui gli stessi, essendo per lo più imprenditori, potrebbero ottenere il rimborso dell'IVA a credito, così che lo Stato dovrebbe restituire il gettito introitato) - il conseguente aumento delle entrate sarebbe trascurabile.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0312 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver recepito la direttiva in oggetto con la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il recepimento di tale direttiva, tuttavia, è stato circoscritto, dall'art. 24 della predetta Legge Comunitaria, esclusivamente ad una parte limitata della disciplina in essa contenuta, in quanto la direttiva medesima è stata superata da successivi interventi normativi a livello europeo, come le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). Si precisa che il 5/5/2010 la Commissione europea ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0145 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/69/CE, sulle misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta, con la nota C(2008)7229, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2006/69/CE, che modifica la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure, aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa, con decorrenza, al più tardi, dal 1° gennaio 2008.

Le autorità italiane hanno reso noto alla Commissione che l'art. 24, comma 4, lett. b), c) e d) della Legge 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria 2008) ha introdotto delle disposizioni rivolte al superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che in data 5 maggio 2010 la Commissione europea ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4575 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, i quali individuano, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il valore imponibile, cioè quello su cui si applica l'imposta IVA. In particolare, l'art. 73 stabilisce che, ai fini IVA, l'amministrazione fiscale considera come base imponibile, in generale, l'ammontare del corrispettivo ricevuto dal cedente i beni o dal prestatore dei servizi, come dichiarato in atti. L'art. 80, poi, individua alcune eccezioni alla regola, disponendo che, in tali circostanze, l'amministrazione degli Stati Membri può assumere, come base imponibile, non il corrispettivo dello scambio ma il valore “normale” del servizio o del prodotto, che coincide con il valore di mercato. Tali deroghe, come precisa tuttavia la norma, non sono suscettibili di estensione oltre i casi specifici. In proposito, la Commissione osserva che il D.P.R. n. 633/72, pur disponendo in via di principio che la base imponibile sia costituita dal corrispettivo del bene o del servizio, tuttavia ammette che l'amministrazione, in presenza di determinati indizi, applichi l'IVA sul valore normale del bene anziché su quello dichiarato a titolo di corrispettivo. In particolare, per quanto concerne le negoziazioni su immobili, la legislazione italiana prevede che l'IVA possa essere applicata direttamente al valore “normale” del bene pur in assenza di prove e solo in base all'indizio dello scostamento del corrispettivo dichiarato con il prezzo di mercato. In risposta, l'Italia ha addotto l'esigenza di combattere le frodi fiscali, posto che spesso i contribuenti dichiarerebbero un corrispettivo fittizio, inferiore a quello effettivamente percepito, proprio per evitare un'imposizione fiscale più gravosa: di qui l'applicazione dell'IVA ad un valore standard come quello “normale”. Peraltro la legge italiana consente che, iniziato il procedimento di rettifica, l'interessato produca prove a dimostrazione che effettivamente il prezzo dichiarato e quello percepito coincidono. La Commissione, tuttavia, osserva che gli Stati Membri non possono procedere per meri indizi, addossando la prova del contrario al contribuente, poichè questo verrebbe a sopportare un onere troppo gravoso.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura implica un effetto finanziario negativo, connesso ad una modifica della normativa vigente nel senso per cui il Fisco non potrebbe, su indizi, assumere come base imponibile il valore di mercato del bene, essendo tenuto, viceversa, ad applicare l'imposta sul corrispettivo del bene come dichiarato. Tale corrispettivo, in quanto solitamente inferiore al prezzo di mercato dello stesso bene, costituisce una base di imposta più ristretta. Si determinerebbe, pertanto, un minor gettito IVA.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4392 – ex art. 258 del TFUE.**

"Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della dir. 2006/112/CE sull'IVA. In premessa si precisa che l'IVA è congegnata in modo tale per cui l'imposta stessa, che giuridicamente incide sul prestatore di un servizio o sul cedente un bene, finisce per scaricarsi sull'acquirente. Quest'ultimo infatti subisce, da parte del cedente, l'applicazione di un prezzo maggiorato per l'ammontare corrispondente all'imposta. Ora, può darsi che l'acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l'IVA, sia a sua volta un imprenditore, quindi anch'egli soggetto per legge ad IVA. La direttiva prevede quindi che, quando quest'ultimo effettua acquisti finalizzati all'esercizio della sua attività, sia autorizzato, nei limiti del valore dell'IVA che gli è stata scaricata, ad accampare un credito verso il Fisco, c.d. "IVA a credito". Esso viene soddisfatto attraverso la sua detrazione dall'"IVA a debito", che corrisponde all'IVA che l'imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l'IVA a credito ecceda l'IVA a debito, la differenza viene riportata all'esercizio successivo per essere detratta dall'IVA a debito relativa a tale esercizio, ovvero viene rimborsata. Tale disciplina verrebbe stravolta dalla normativa italiana, con riferimento alle società c.d. "non operative", ovvero quelle il cui reddito risulta, ai sensi dei parametri di cui al comma 4 dell'art. 30 della Legge 724/1994, particolarmente modesto, tanto da far presumere al Fisco che esse non esercitino una vera attività di impresa, ma servano solo a sottrarre il loro patrimonio all'imposizione fiscale. A titolo di risposta antielusiva, dunque, la legge italiana non ammette, per tali società, che l'eccedenza del credito IVA possa essere detratta dall'IVA a debito dell'esercizio successivo o che venga rimborsata. E' previsto, invece, che venga riportata per un triennio e, quindi, se alla fine di questo il reddito risulta ancora scarso, che venga depennata e non sia più detraibile in relazione agli esercizi a venire. La Commissione obietta che l'Italia non potrebbe, solo in base al reddito, presumere la finalità elusiva di tali società, imponendo loro l'onere della prova contraria. La legge italiana dovrebbe invece consentire anche a tali società la detraibilità o il rimborso dell'eccedenza del credito IVA e, solo ove il Fisco disponesse di solide prove di frode, pretendere la restituzione dei vantaggi fiscali indebiti.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il 14/7/2009 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato una nota difensiva, prot. 2009/108303

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Qualora la normativa italiana fosse modificata nel senso indicato dalla Commissione, anche le società di comodo accedrebbero al regime della detraibilità o del rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito, con conseguente riduzione del gettito IVA stesso, stimabile in 200 milioni di Euro per l'anno 2010 e in 70 milioni di Euro annui per gli anni successivi.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche nella Comunità".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico "peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate", che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un "campione" della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio" della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l'espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un'altra grandezza anch'essa fittizia, poiché fornita dal "peso medio" come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stata emessa un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4741 – ex art.258 del TFUE.**

“Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici “prima casa””.

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l'acquisto della “prima casa”, contrasta con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonché con gli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all'interno, rispettivamente, della “Unione europea” e dello “Spazio Economico europeo”, oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L'acquirente, peraltro, non può rivendere l'immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch'esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi UE o SEE, hanno acquistato la “prima casa” in Italia e vogliono alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati Ue o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della “prima casa”. I principi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della “prima casa” viene concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini UE o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedano all'estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all'investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

Stato della Procedura

In data 6.5.2008 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per superare i rilievi comunitari, le Autorità italiane potrebbero: 1) estendere il beneficio fiscale ai cittadini UE o SEE, residenti all'estero, acquistanti “prima casa” in Italia e, inoltre, agli italiani alienanti la “prima casa” entro un quinquennio e spostanti la residenza all'estero; 2) estromettere dal beneficio fiscale l'acquisto della “prima casa” da parte di italiano residente all'estero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con la prima opzione (estensione beneficio fiscale) si verificherebbe una diminuzione di entrate pari a 0,5 milioni di Euro all'anno, mentre, con la seconda opzione (soppressione del beneficio attualmente previsto per i cittadini italiani), si registrerebbe un aumento degli introiti pari a 1,7 milioni di euro annui, con l'aggiunta di 0,2 milioni di Euro annui in termini di ICI.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.**

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: “la Direttiva IVA”), che disciplinano il regime speciale IVA applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale Iva viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva IVA che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine “viaggiatore” ma, in senso lato, utilizza il termine “cliente”, ciò consentendo l'estensione del regime speciale IVA anche a servizi di vendita offerti a “clienti” diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Poichè la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della UE, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex art. 258 del TFUE**

“Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro Stato Membro. In particolare, tale imposta è stata applicata dall'Amministrazione fiscale italiana agli utili, prodotti da società “Figlie” italiane, spettanti a società “madri” dei Paesi Bassi. L'applicazione di tale prelievo, a titolo di imposta sulla società figlia, su utili che vengono soggetti ad ulteriore tassazione nei Paesi Bassi, a titolo di imposta sul reddito della società madre socia della prima, contrasterebbe con il divieto della doppia imposizione, così come disciplinato dalla direttiva sopra menzionata.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società madri la possibilità di ottenere, successivamente, il rimborso di quanto già versato al Fisco italiano, a titolo di “maggiorazione di conguaglio”. In tal modo verrebbero neutralizzati gli effetti della doppia imposizione e, pertanto, soddisfatte le prescrizioni della direttiva.

In risposta, la Commissione osserva che il modo peculiare, in cui la Convenzione regola il meccanismo della corresponsione, da parte del Fisco italiano, della “maggiorazione di conguaglio”, reintroduce surrettiziamente, almeno in parte, un doppio prelievo fiscale sugli utili distribuiti dalle società italiane “figlie” alle società “madri” stabilite nei Paesi Bassi, per cui si imporrebbe la modifica della normativa italiana contestata.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE) in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie, residenti in Italia, a società madri residenti negli altri Stati membri aderenti alla Convenzione Italia - Paesi Bassi, potrebbe comportare una diminuzione delle entrate, per una perdita di gettito complessiva, comprensiva anche degli interessi, pari a circa 9, 4 milioni di euro annui.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione ha contestato la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché con l'art. 220 del Reg. n. 2913/92, ove la normativa italiana regola l'accertamento "a posteriori" dei diritti doganali. Tale tipo di accertamento concerne quei diritti doganali che, non essendo stati dichiarati tempestivamente dal debitore, vengano riscontrati dalle autorità a seguito di verifica successiva e, tramite "verbale di accertamento", comunicati al debitore stesso. Quest'ultimo può elevare contestazioni entro un termine di trenta giorni, durante il quale l'amministrazione italiana non avrebbe facoltà né di accertare, né di contabilizzare, né infine di esigere tale imposta, in contrasto pertanto con le norme doganali europee, da cui si desume come i diritti doganali, accertati successivamente, debbano essere iscritti nei conti e riscossi entro soli due giorni dalla data in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione di irregolarità ed è in grado sia di calcolare l'importo dovuto, sia di determinare il debitore. L'Italia ha replicato che la Commissione non avrebbe adeguatamente interpretato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale dispone che la contabilizzazione e la riscossione dei dazi accertati "a posteriori" deve avvenire entro due giorni dal momento in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione. In proposito, si precisa che le norme italiane prevedono senz'altro un periodo di 60 giorni, durante i quali l'iscrizione e la riscossione del dazio rimangono sospese, ma che esso decorre dal momento in cui, essendo consegnato al debitore, semplicemente, il verbale dell'ispezione nei suoi locali, non può ancora ritenersi che l'amministrazione si sia "resa conto" dell'esistenza di un obbligo tributario evaso, dal momento che essa si propone, in quel frangente, di completare la relativa istruttoria acquisendo proprio gli elementi addotti dal debitore. Quindi, l'amministrazione assume definitiva consapevolezza, circa l'esistenza dell'imposta, solo mediante elaborazione, trascorsi i sessanta giorni predetti, del successivo "avviso di accertamento", con obbligo del debitore di corrispondere le somme in esse acclamate entro due giorni dalla comunicazione del medesimo avviso.

Stato della Procedura

Il 23/9/2008 è stato presentato un Ricorso (C-423/08) alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, per l'obbligo di corrispondere interessi di mora (circa € 300.000), causa il ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie Tradizionali.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE.**

“Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte, diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto, facente capo ai produttori di tabacco e ai loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati. Infatti, il Decreto del 25 Luglio 2005, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, impone non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, dal momento che quest'ultimo non può, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo quale stabilito dal decreto. Un tale meccanismo di fissazione dei prezzi, ovverossia per atto della pubblica autorità, risulterebbe gravemente distorsivo del principio della libera concorrenza, il quale implica che i prezzi si determinino in base al libero gioco della domanda e dell'offerta. Le autorità italiane hanno replicato, in prima battuta, che la fissazione di un prezzo minimo per i tabacchi lavorati sarebbe imposta dall'esigenza di scoraggiare l'acquisto di tali prodotti, al fine di limitare i danni all'igiene pubblica determinati dal tabagismo. Inoltre, si è precisato che l'esigenza di una certa flessibilità dei prezzi, in modo da non compromettere il sistema concorrenziale, sarebbe comunque fatta salva dalla normativa nazionale attraverso la possibilità, per i produttori di tabacco, di instare nei confronti della Pubblica amministrazione per ottenere la revisione del prezzo minimo come già fissato. In risposta, la Commissione obietta che l'interesse a scoraggiare il consumo di tabacco potrebbe essere, utilmente, perseguito attraverso la maggiorazione dell'imposta indiretta al consumo gravante i tabacchi stessi (accisa), piuttosto che mediante interferenza sulla libera fissazione del prezzo di vendita. Quanto al termine previsto per l'esame della domanda di modifica del prezzo minimo, la Commissione obietta che tale termine, pari a 120 giorni, è troppo lungo per garantire un rapido adattamento del prezzo alle condizioni del mercato. Quanto al primo punto, le autorità italiane hanno ribadito la ferma volontà di mantenere il sistema del prezzo minimo, come quello in grado non solo di costituire un efficace deterrente contro il tabagismo ma anche l'equilibrio e la stabilità degli interessi erariali sottesi. In ordine al termine per la modifica del prezzo, è intervenuta una decurtazione di tale termine a 90 giorni, tramite modifica per Legge n. 88/2009.

Stato della Procedura

Il 22/12/2008 è stato presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art.226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati Membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili trasfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto le tesi della Commissione circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, ha precisato la Commissione, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), non esistendo fra essi e l'Italia uno scambio di informazioni siffatto, l'applicazione della “ritenuta alla fonte” è stata ritenuta, dalla Corte, giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, cioè l'elusione “in toto” del prelievo fiscale sugli utili in questione.

Stato della Procedura

In data 19/11/2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 22 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/2190 – ex art. 258 del TFUE**

“Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati Membri.

In particolare, sugli oli ottenuti dagli oli rigenerati italiani viene applicata un'imposta di consumo ridotta del 50% rispetto all'imposta gravante il consumo degli oli lubrificanti prodotti da oli rigenerati stranieri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati Membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato Membro può applicare ai prodotti degli altri Stati Membri, attraverso la propria normativa interna, imposizioni più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili. Un tale sistema, infatti, introduce surrettiziamente un trattamento pregiudizievole per il prodotto straniero a privilegio di quello italiano, essendo pertanto incompatibile con l'obiettivo, perseguito dai trattati, di realizzare un mercato unico europeo scevro da situazioni protezionistiche.

Le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. In particolare, al 30 giugno 2009 era in corso di elaborazione un testo normativo predisposto congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Dogane, recante i seguenti emendamenti: eliminazione della tassazione discriminatoria attraverso l'applicazione indifferenziata, sia agli oli lubrificanti ottenuti dal riciclaggio degli oli usati italiani, sia a quelli ottenuti dal riciclaggio degli oli usati stranieri, sia agli oli lubrificanti ottenuti dagli oli “vergini”, di un'imposta di consumo unica pari a € 750.00 per mille chilogrammi. A fini di completezza, si precisa che il testo sopra menzionato è stato trasposto all'art. 13 del Decreto Legge 25 settembre 2009, ai fini del superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 23 dicembre 2008 è stato iscritto un Ricorso presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con il numero C-572/08.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non implica oneri finanziari.

Scheda 23- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, dall'art. 8 della decisione 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie, nonché dagli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE relativa al sistema delle risorse proprie. L'art. 10 TCE impone agli Stati Membri di adottare le misure adeguate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso. L'art. 8 della decisione 2000/597/CE fa carico agli Stati Membri dell'onere di riscuotere i dazi della tariffa doganale. I precitati articoli del Reg. 1150/2000 stabiliscono, nel loro complesso che: i diritti doganali debbono essere accertati non appena l'importo viene quantificato ed il debitore accorrentato del diritto stesso; che la contabilizzazione di tali diritti deve seguire entro il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato; che ogni ritardo nella contabilizzazione dà luogo al pagamento di un interesse pari a quello previsto per i finanziamenti a breve termine; che, infine, gli Stati Membri debbono garantire che gli importi dei diritti in questione siano messi a disposizione della Commissione. Tale normativa sarebbe stata contraddetta dalle autorizzazioni che le autorità doganali per la Regione Puglia e Basilicata hanno rilasciato, dal 27/2/1997 fino alla loro revoca il 4/12/2002, a creare e gestire “magazzini doganali privati di tipo “C””, nonché ad esercitare in essi attività di trasformazione sotto controllo doganale, senza che ricorressero i presupposti di cui al codice doganale comunitario. Pertanto, attesi l'irregolarità di tali autorizzazioni e il fatto che l'istituzione dei suddetti magazzini comporta la totale esenzione dai prelievi doganali delle merci in essi depositate, l'Italia avrebbe disapplicato le norme relative all'accertamento, alla contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali sorti nel periodo precedente alla revoca delle anzidette autorizzazioni. La replica italiana verte sulla presunta impossibilità di addossare allo stato la responsabilità per gli atti dei suoi organi quando questi hanno agito, come nel caso di specie, fraudolentemente.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2008 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con il numero C-334/08.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 24 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4648 – ex art. 258 del TFUE**

“Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 1 della Dir.79/1072 e dell’art. 1 della Dir. 86/560, laddove, ai fini del pagamento dell’IVA, si definisce la nozione di soggetto “residente fiscalmente” in uno Stato Membro. In premessa, si precisa che la controversia in oggetto attiene al regime dell’ “IVA a credito”, che opera in modo siffatto: l’operatore sottoposto ad IVA può detrarre, dal suo debito di imposta, quelle somme di cui il cedente, a suo favore, di beni e servizi strumentali, era a sua volta debitore IVA sulla transazione stessa e che ha scaricato sull’acquirente attraverso maggiorazione del prezzo dell’operazione. Questa somma, che l’impresa acquirente di beni e servizi può detrarre dal debito IVA da cui è gravata (IVA a debito), prende il nome di “IVA a credito”. La legislazione italiana, al riguardo, ha previsto che: quando un operatore, con sede principale in altro Stato Membro o in uno Stato terzo, acquisisce in Italia beni e/o servizi strumentali e tuttavia non abbia in Italia nemmeno un centro di attività stabile ovvero, pur avendolo, non esegue l’acquisto suddetto per tramite di tale centro, ma per tramite della stessa sede principale posta all’estero - ha comunque diritto ad essere tenuto indenne, dal fisco italiano, dell’IVA che ha pagato sul bene o servizio acquisito (IVA a credito), non tuttavia per mezzo di “detrazione”, ma mediante “rimborso”. Infatti, per la legge fiscale italiana in materia, si deve ritenere che, se anche l’operatore ha in Italia una sede secondaria ma le operazioni non sono realizzate da tale sede, rispetto alle stesse egli non è residente fiscalmente in questo Stato e quindi non è debitore IVA. Pertanto, non avendo un debito IVA da cui si possa “detrarre” l’IVA a credito, residua soltanto, a carico del Fisco italiano, l’obbligo di “rimborsare” la somma in questione. In effetti, la soluzione del legislatore italiano corrisponde al tenore letterale della direttiva di cui sopra. La Commissione e la Corte di Giustizia sostengono, invece, che l’art. 1 della predetta direttiva debba interpretarsi in coordinamento con l’intero testo, per cui risulterebbe che residente fiscalmente in Italia ai fini IVA - e, quindi, soggetto a debito IVA in Italia e ancora, di conseguenza, avente diritto alla “detrazione” - è anche l’impresa estera che ha in Italia un centro di attività stabile ed ha acquistato beni e servizi in Italia, anche se non per il tramite del centro di affari in questione. Pertanto, in adeguamento alle censure UE, l’Italia ha modificato la legge contestata, a mezzo dell’art. 11 del decreto 25/9/2009 n. 135 (decreto salva infrazioni), che al 31/12/2009 era in corso di conversione.

Stato della Procedura

Il 16/7/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non comporta oneri finanziari